



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 del 27-12-2017

OGGETTO:

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Responsabile del Settore **FINANZE, CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE** - Rag. Antonio Deidda

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Dato atto, che in data 27 Ottobre 2017, il Consiglio Comunale, con deliberazione N° 51 ha approvato l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo Regolamento;

Dato atto, che in data 27 Ottobre 2017, la Giunta Comunale, con Deliberazione N° 130 ha approvato la determinazione delle tariffe per l'Imposta di Soggiorno in relazione all'anno 2017 e seguenti;

Dato atto, che in data 30 novembre 2017, il Consiglio Comunale, con Deliberazione N° 59, ha attribuito la gestione dell'accertamento e della riscossione dell'Imposta di Soggiorno, in house providing, alla società Silene Multiservizi S.u.r.l

Rilevata l'esigenza di apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo del regolamento comunale disciplinante l'imposta di soggiorno finalizzate, in via prevalente, a garantire una più corretta ed agevole gestione del nuovo tributo, costituite in particolare da:

- 1) Il comma 4 dell'art. 2, è modificato come segue **"4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura durante l'anno solare. La Giunta Comunale con propria delibera stabilisce tuttavia annualmente, sulla base di valutazioni che contemperino la tutela dell'industria ricettiva e delle locazioni turistiche con l'interesse dell'ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell'anno (periodo invernale e bassissima stagione) nei quali la tariffa del tributo è**

azzerata”.

2) I commi 2 e 3 dell'art 4 sono modificati come segue: 2. “Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Nelle strutture di cui all’art. 2 l’imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale, la facoltà di rimodulare o di azzerare le tariffe.”

3) I commi 2 e 3 dell'art. 6 sono modificati come segue: “ Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore dell'immobile effettuano il versamento al Comune di Santa Teresa Gallura dell’imposta di soggiorno dovuta, entro il giorno ventidue dello stesso mese, per le somme incassate o da incassare nei primi quindici giorni di ciascun mese solare, ed entro il giorno sette del mese successivo per le somme incassate o da incassare nei successivi quindici, ovvero sedici, giorni di ciascun mese solare, con le seguenti modalità:

a) mediante bonifico bancario a favore del conto di tesoreria del Comune ;

b) mediante eventuali sistemi di pagamento online attivati dal Comune.

3. Qualora ritenuto utile ai fini del monitoraggio dei pagamenti da parte del Comune ovvero del concessionario, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti-sottoconti-sezionali.”

4) “L'art. 7 è modificato come segue:

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Santa Teresa Gallura sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente all’Ente, entro quindici giorni del mese successivo alla conclusione di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell’imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle Comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l’indicazione del numero delle presenze. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione potranno concordare col Comune, ovvero col concessionario, modalità diverse di invio dei dati circa le presenze rilevanti ai fini della quantificazione dell’imposta a condizione che ciò non costituisca ostacolo all’attività di controllo.

3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, attraverso l’utilizzo della modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito dell’ente locale ovvero del concessionario, sino alla definizione da parte dell’Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica. Nel caso in cui sia consentita l’opzione per il pagamento dell’imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l’opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l’anno solare nel quale viene presentata.

4. Il gestore della struttura ricettiva ed il gestore o possessore dell’immobile locato sono Responsabili del pagamento dell’imposta, ed sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbia incassato il tributo dal contribuente.

5. Il Comune di Santa Teresa Gallura si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell’imposta di soggiorno.

5) L'Art. 8 è modificato come segue:

1. Il Comune, ovvero il concessionario al quale sia stata delegata la gestione del tributo, effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Comune, ovvero il concessionario di cui al comma 1 , possono inviare a contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori o possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari, ovvero – in alternativa , possono convocare siffatti soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.

6) L'art. 9 è modificato come segue:

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, ovvero per la violazione degli obblighi di cui al comma 3 del precedente art. 8, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nel caso di recidiva l'ammontare della sanzione è aumentato nella misura di legge

5. Qualora nel corso dell'attività di controllo emergano violazioni rilevanti ai fini della L.R. 28.07.2017, l'Ufficio Tributi ovvero il concessionario informano il competente servizio del Comune per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 26 della stessa legge regionale.

Valutato, inoltre, che il combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2016, il quale dispone che le aliquote e le tariffe dei tributi comunali debbono essere approvati entro il termine legale stabilito per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, e dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000, c.d. "Statuto del Contribuente", il quale stabilisce che l'introduzione di nuovi adempimenti tributari deve essere approvata almeno sessanta giorni prima della entrata in vigore degli stessi, induce a ritenere opportuno che l'adozione del presente provvedimento debba intervenire non oltre la data della presente seduta;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, del 20/10/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Su proposta della Giunta;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di integrare e modificare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nei termini risultanti dal nuovo testo coordinato dello stesso regolamento allegato per costituire parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

3 di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

Il Responsabile del Settore

Rag. Antonio Deidda

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n°267 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore: Rag. Antonio Deidda

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n°267 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore: Rag. Antonio Deidda

Allegata alla Deliberazione di n° del DEL

Il Responsabile del Settore

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n°267 – Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore: Rag. Antonio Deidda

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n°267 – Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore: Rag. Antonio Deidda

Allegata alla Deliberazione di n° del DEL



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 DEL 29-12-2017

OGGETTO:

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno Duemiladiciassette addì Ventinove del mese di Dicembre alle ore Diciassette e minuti Zero in Santa Teresa Gallura e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in seconda convocazione ed in seduta Pubblica dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti	Assenti
PISCIOTTU STEFANO ILARIO CIROTTI TIZIANA SARDO PAOLO MANDUCO GIOVANNI BATTISTA SCANO LILIANA MANNONI IGNAZIO GIANNONI ALBERTO OGNO ANDREA PIRODDA PIERINO ASARA PIERPAOLO NICOLA AZARA DOMENICO	PISCHEDDA LAURA TARAS MARIA LUCIA STEFANIA ANTONA ANGELA MATTA NADIA MUNTONI MAURIZIO BO' MARCO
Tot. 11	Tot. 6

COMPONENTI : Assegnati n. 17 - In Carica n. 17

Assume la Presidenza il Sig. PISCIOTTU STEFANO ILARIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale SANNA MICHELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

La rendicontazione stenotipica di questo punto all'O.d.G. verrà allegata ad apposito atto separato solo in forma scritta.

Esponde la proposta l'Assessore Mannoni I., interviene poi il Sindaco;

Interviene il Consigliere Azara D.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 66 del 27-12 -2017;

Premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;

con n. 10 voti favorevoli e n. 1 contrario (Azara D.) palesemente resi da parte dei n. 11 componenti presenti;

DELIBERA

Per le motivazioni nella stessa esplicitate,

- 1) di approvare la proposta di deliberazione n° 66 del 27-12-2017 avente per oggetto "MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. " che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;

Deliberazione di Consiglio n° 64 DEL 29-12-2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
PISCIOTTU STEFANO ILARIO

Il Segretario Comunale
SANNA MICHELE

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all'albo pretorio comunale con il n. _____ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al .
Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla sede comunale, li

Il responsabile delle pubblicazioni

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi di legge dal al

Dalla sede comunale, li

Il responsabile delle pubblicazioni



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Regolamento sull'Imposta di Soggiorno

INDICE

- **Articolo 1 Oggetto del Regolamento**
- **Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta**
- **Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**
- **Articolo 4 Misura dell'imposta**
- **Articolo 5 Esenzioni**
- **Articolo 6 Versamento dell'imposta**
- **Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
- **Articolo 8 Controllo e Accertamento dell'imposta**
- **Articolo 9 Sanzioni**
- **Articolo 10 Riscossione coattiva**
- **Articolo 11 Rimborsi**
- **Articolo 12 Contenzioso**
- **Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La regione autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011, dell'assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Santa Teresa Gallura.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Santa Teresa Gallura, per il turismo ed attività accessorie e collaterali allo stesso, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.
2. Le disposizioni del regolamento in oggetto sono da applicarsi con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore e divengono efficaci prima del trentuno dicembre Duemiladiciassette.
3. Le strutture ricettive si compongono:

1) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

- Albergo
- Albergo residenziale
- Albergo diffuso
- Villaggio albergo

2) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

- Campeggi e villaggi turistici
- Area sosta caravan
- Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento

3) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

- Case per ferie
- Ostello della gioventù
- Affittacamere
- Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
- Residence
- Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)
- Turismo rurale
- Agriturismo
- Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98
- Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

Tale articolazione è a titolo meramente indicativa e non esaustiva

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura durante l'anno solare. **La Giunta Comunale con propria delibera stabilisce tuttavia annualmente,**

sulla base di valutazioni che contemperino la tutela dell'industria ricettiva e delle locazioni turistiche e l'interesse dell'ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell'anno (periodo invernale e bassissima stagione) nei quali la tariffa del tributo è azzerata.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dei Comuni associati all'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.
3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.
5. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di agenti contabili, e sono tenuti ai conseguenziali obblighi di resa del conto e di parificazione.
6. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. **Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.**
3. **Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi,. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale, la facoltà di rimodulare o azzerare , propria deliberazione, le tariffe.**
4. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che gestiscano immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture

- sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) Portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%
 - e) Accompagnatore di handicap non autosufficiente di cui alla precedente lettera d)
 - f) Autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone
 - g) Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Santa Teresa Gallura, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza per esigenze di servizio.
 - h) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale.
 - i) In caso di calamità naturali e grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile locale, comunale, provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore dell'immobile effettuano il versamento al Comune di Santa Teresa Gallura dell'imposta di soggiorno dovuta, **entro il giorno ventidue dello stesso mese, per le somme incassate o da incassare nei primi quindici giorni di ciascun mese solare, ed entro il giorno sette del mese successivo per le somme incassate o da incassare nei successivi quindici, ovvero sedici, giorni di ciascun mese solare**, con le seguenti modalità:
 - a) **mediante bonifico bancario a favore del conto di tesoreria del Comune ;**
 - b) **mediante eventuali sistemi di pagamento online attivati dal Comune.**
3. **Qualora ritenuto utile ai fini del monitoraggio dei pagamenti da parte del Comune ovvero del concessionario, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti-sottoconti-sezionali.**

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Santa Teresa Gallura sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare **mensilmente** all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo alla conclusione di ciascun **mese solare**, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del **mese precedente**, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. **Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell'imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle Comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l'indicazione del numero delle presenze. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione potranno concordare col Comune, ovvero col concessionario, modalità diverse di invio dei dati circa le presenze rilevanti ai fini della quantificazione dell'imposta a condizione che ciò non costituisca ostacolo all'attività di controllo.**
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, **attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito dell'ente locale ovvero del concessionario**, sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica. **Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.**
4. Il gestore della struttura ricettiva ed il gestore o possessore dell'immobile locato sono Responsabili del pagamento dell'imposta, ed sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbia

incassato il tributo dal contribuente.

5. Il Comune di Santa Teresa Gallura si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune, **ovvero il concessionario al quale sia stata delegata la gestione del tributo**, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Comune, **ovvero il concessionario di cui al comma 1**, possono inviare a contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari, ovvero – in alternativa, possono convocare siffatti soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, **ovvero per la violazione degli obblighi di cui al comma 3 del precedente art. 8**, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. **Nel caso di recidiva l'ammontare della sanzione è aumentato nella misura di legge**

5. **Qualora nel corso dell'attività di controllo emergano violazioni rilevanti ai fini della L.R. 28.07.2017, l'Ufficio Tributi ovvero il concessionario informano il competente servizio del Comune per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 26 della stessa legge regionale.**

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n 602/1973 ovvero mediante ordinanza-ingiunzione fiscale di cui all'R.D. n. 639/1910.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore e divengono efficaci prima del trentuno dicembre Duemiladiciassette.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 l'art. 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione n. 96 del 29.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.